

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 15/02/2024

FATTO

Con il ricorso, la cliente nel contestare l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza trasmessa nei SIC dall'intermediario, lamenta:

- 1) la mancata informativa sull'utilizzo dei dati personali che avrebbe dovuto sottoscrivere in sede di perfezionamento del contratto di finanziamento;
- 2) la mancata ricezione della lettera di preavviso circa l'imminente segnalazione.

La cliente afferma che in sede di riscontro al reclamo l'intermediario, senza nulla replicare in merito alla contestata mancata informativa sull'utilizzo dei dati personali, allegava una ipotetica lettera di preavviso: i) priva di riferimenti circa l'effettiva spedizione/ricezione; ii) di contenuto configurabile a mera comunicazione di una segnalazione già trasmessa.

Chiede: la cancellazione della negatività presso ogni banca dati e il riconoscimento di un risarcimento equitativo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* della domanda attorea essendo la controversia antecedente al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso. Al riguardo afferma che la cliente

- ha stipulato con l'intermediario un contratto di prestito personale, in data 18/11/2015 (rectius 04/11/2015), per l'importo di € 3.000,00;
- con il ricorso lamenta un presunto comportamento omissivo dell'intermediario risalente alla data del 15.09.2017, data nella quale dichiara di non aver ricevuto la prima comunicazione di preavviso di segnalazione nei SIC a seguito del ritardato/mancato pagamento della rata.

Nel merito l'intermediario precisa inoltre che:

- la cliente ha regolarmente e coscientemente sottoscritto il contratto di finanziamento in ogni sua parte;
- la cliente era perfettamente consapevole del fatto che i ritardi nel versamento delle rate sarebbero stati segnalati nei SIC, come anche indicato all'art. 8 del contratto;
- dal 2015 ad oggi la cliente non ha mai presentato alcuna contestazione/reclamo in merito al mancato invio della comunicazione di preavviso di segnalazione dei suoi dati nei SIC;
- la segnalazione presso i SIC è legittimamente dovuta a seguito dei continui mancati pagamenti mensili, preventivamente sollecitati tramite varie comunicazioni di preavviso;
- a seguito dei ripetuti mancati pagamenti, con raccomandata del 30/09/2020, alla cliente è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine del finanziamento a lei intestato;
- è circostanza pacifica che al verificarsi dei mancati pagamenti il Servizio recupero crediti abbia avuto contatti con la cliente alla quale sono state date di volta in volta le dettagliate istruzioni su come effettuare i pagamenti in modalità alternativa;
- a causa del perdurante inadempimento in data 29/12/2020 il contratto è stato ceduto ad altra Società;
- la cliente nonostante i ripetuti solleciti risulta ad oggi ancora insolvente anche nei confronti delle società cessionaria;
- in un caso analogo il Collegio di Bari ha respinto la domanda del cliente.

L'intermediario respinge infine la richiesta di risarcimento del danno in quanto non provata. Chiede il rigetto totale del ricorso.

La cliente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

La cliente chiede la cancellazione delle segnalazioni illegittime dai sistemi di informazione creditizia poiché effettuate dall'intermediario:

- a. in violazione dell'obbligo di preventiva informativa sul trattamento dei dati personali all'atto di perfezionamento del contratto di finanziamento;
- b. in carenza del preventivo preavviso.

Le segnalazioni contestate traggono origine da un contratto di prestito personale, sottoscritto dalle parti in data 04/11/2015, da rimborsare in n. 60 rate mensili da € 63,73 ciascuna (importo totale dovuto € 3.847,80) e che risulta essere scaduto nel 2020.

La contestazione della cliente relativa alla mancata informativa sul trattamento dei dati personali di cui al punto a., è priva di fondamento in quanto il contratto di prestito personale depositato in atti dall'intermediario è comprensivo della sottoscrizione dell'informativa in tema trattamento dei dati personali.

Venendo all' altra contestazione, la cliente, pur chiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative "presso ogni banca dati", produce in atti evidenza della sola visura relativa al sistema di rilevazione CRIF. Il mese di ultimo aggiornamento risulta essere il mese di dicembre 2020.

Dall'analisi della visura emerge quanto segue:

- la prima segnalazione negativa visibile nel periodo di rilevazione risale al mese di giugno 2019, con indicazione di n. 2 rate non pagate;
- il numero massimo di rate con ritardo nel periodo è pari a n. 6;
- il credito è stato segnalato a sofferenza (S) nel mese di settembre 2020 ed è stato ceduto nel mese di dicembre 2020.

In proposito si osserva che l'intermediario fa risalire la data del primo preavviso di segnalazione negativa nei SIC al mese di settembre 2017 e di conseguenza eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* della domanda attorea essendo la controversia antecedente al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso (mese di dicembre 2023). Dalla documentazione in atti non è però possibile risalire alla prima segnalazione negativa effettuata nei SIC. In ogni caso la segnalazione perdura sicuramente anche in periodi che rientrano nel limite temporale di competenza di questo Collegio.

La cliente nega di aver ricevuto il preavviso di segnalazione e contesta che la comunicazione prodotta dall'intermediario non può essere comunque considerata valido preavviso in quanto: i) priva di elementi di "tracciabilità" dell'effettiva spedizione/ricezione; ii) di contenuto configurabile quale "mera comunicazione di una già trasmessa segnalazione".

L'intermediario sostiene di aver ripetutamente sollecitato alla cliente i mancati pagamenti mensili tramite varie comunicazioni di preavviso di segnalazione nei SIC.

In proposito allega copia di una missiva, datata 15/09/2017, contenente il preavviso di segnalazione nei SIC e il termine pari a 15 giorni concesso al debitore per regolarizzare la propria posizione debitoria (all. 5 alle controdeduzioni). L'intermediario allega inoltre analoghe ulteriori missive, datate 01/03/2019 e 01/10/2019, relative rispettivamente alle rate scadute e non pagate del 15/02/2019 e del 15/09/2019 (all. 6 e all. 7 alle controdeduzioni).

L'intermediario sostiene l'avvenuta ricezione dei preavvisi di segnalazione anche se non allega prova documentale dell'effettiva ricezione.

L'intermediario precisa che, a causa del perdurante inadempimento, tramite raccomandata del 30/09/2020, inviava alla cliente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, dichiarazione che peraltro non contempla alcun riferimento all'eventuale iscrizione negativa

In definitiva, l'intermediario non produce evidenza documentale della ricezione dell'avviso di prima segnalazione.

In questa situazione, considerata la natura formale che l'atto di preavviso deve rivestire, e della conseguente stringenza dell'onere probatorio che deve essere assolto in ordine all'invio e alla ricezione del medesimo, il Collegio ritiene che nella specie non risulti provata l'esistenza del presupposto formale, in assenza del quale l'iscrizione non può essere considerata legittima.

La domanda di risarcimento, in assenza di ogni prova in ordine all'esistenza di un qualsiasi danno effettivo, non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione delle contestate segnalazioni nei SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA